



Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento del Tesoro

Direzione V

Roma, 11.10.2010

Prot. 297944

Oggetto: Circolare interpretativa per la segnalazione di operazioni sospette ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dall'articolo 36, comma 1, lettera b), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78.

L'art. 36, comma 1, lettera b) del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (G.U. 30 luglio 2010, n. 176, Suppl. Ord. n. 174) ha individuato specifici elementi che i soggetti indicati negli articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 231/2007 devono valutare ai fini della segnalazione di operazioni sospette ai sensi dell'articolo 41 dello stesso decreto legislativo.

La suddetta disposizione prevede che "è un elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all'articolo 49, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro".

Con la presente circolare si forniscono chiarimenti sulla corretta applicazione della disposizione, in particolare per quanto riguarda gli obblighi di segnalazione, partendo dalla considerazione che le nuove norme mirano a richiamare l'attenzione sull'uso del contante che in Italia ha una circolazione più intensa rispetto alla media europea, con conseguenti maggiori rischi di riciclaggio e di evasione fiscale oltre che più elevati costi di gestione della massa monetaria circolante e costi indiretti di sicurezza¹.

¹ Lo stesso d.l. 78/2010, all'art. 20, ha introdotto modifiche alla disciplina dell'utilizzo del contante prevedendo l'abbassamento da 12.500 a 5.000 euro dei limiti fissati dall'articolo 49 del decreto legislativo 231/2007. Si ribadisce che il limite di legge al trasferimento di contante è relativo a:

- trasferimenti di denaro contante e di libretti di deposito o titoli al portatore;
- emissione/richiesta di assegni bancari, circolari e postali senza la clausola di non trasferibilità;
- saldo dei libretti di deposito al portatore.

La norma in esame si inquadra nell'ambito dell'articolo 41, dedicato alla segnalazione di operazioni sospette, e deve essere interpretata alla luce dell'intero quadro normativo in tema di obblighi di segnalazione. Tale quadro è definito dal complesso delle disposizioni di cui al titolo II, capo III, del decreto legislativo 231/2007, dagli indicatori di anomalia per gli intermediari finanziari, da ultimo aggiornati dalla Banca d'Italia con il provvedimento del 24 agosto 2010, e da quelli per i professionisti, emanati con decreto del Ministro della Giustizia del 16 aprile 2010, nonché dagli schemi e dai modelli di anomalia che la UIF emana ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera b), del decreto legislativo medesimo.

La segnalazione di un'operazione sospetta è il risultato di un processo complesso che si basa sulla valutazione di elementi oggettivi dell'operazione (caratteristiche, entità e natura), di profili soggettivi riferiti al soggetto/cliente che richiede o effettua l'operazione, e di ogni altra circostanza conosciuta dal soggetto obbligato alla segnalazione, in ragione delle funzioni esercitate².

L'articolo 36 del decreto legge 78/2010 contribuisce alla definizione di un particolare indice di anomalia da tenere in considerazione nella valutazione complessiva dell'operazione che richiede comunque la conoscenza e l'esame dei soprarichiamati elementi soggettivi e oggettivi così come individuati dal primo periodo del comma 1, dell'articolo 41 del decreto legislativo 231/2007.

La modifica introdotta dal citato articolo 36 non altera dunque l'attuale assetto normativo, ma offre ai soggetti obbligati un elemento valutativo di particolare pregnanza, volto a qualificare meglio il sospetto circa il cliente o l'operazione e ad agevolare l'individuazione e la corretta ponderazione di eventuali profili di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Atteso quanto sopra i soggetti destinatari degli obblighi di segnalazione ai sensi del decreto legislativo 231/2007 devono:

- 1) valutare con attenzione:
 - a) l'operatività in contante della clientela, anche per importi sotto la soglia di 5.000 euro, quando questa appaia frequente e/o ingiustificata alla luce del patrimonio informativo complessivo del segnalante;
 - b) le operazioni di versamento e prelievo di contante effettuate con intermediari finanziari per un importo pari o superiore a 15.000 euro.
- 2) raffrontare i predetti elementi con il profilo soggettivo del cliente o dell'effettivo beneficiario dell'operazione, al pari di quanto accade per le altre tipologie di indici di anomalia.

²Tali elementi sono chiaramente individuati dal primo periodo del 1° comma dell'articolo 41 decreto legislativo 231/2007, nel quale il legislatore chiarisce inoltre che il segnalante deve tener conto "anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui (l'operazione) è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico".

Rimane, pertanto, esclusa ogni forma di oggettivizzazione della segnalazione di operazione sospetta. La mera ricorrenza dell'indicatore di cui all'articolo 36 del decreto legge 78/2010 non è motivo di per sé sufficiente per la segnalazione di operazioni sospette, per la quale rimane quindi indispensabile una valutazione complessiva fondata su una serie di elementi sia di natura oggettiva che soggettiva.

La presente circolare è condivisa con la Banca d'Italia, l'Unità di Informazione Finanziaria e la Guardia di Finanza.

IL DIRIGENTE GENERALE

Firmato digitalmente da:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. M. N. S.', is positioned below the text 'Firmato digitalmente da:'. The signature is fluid and cursive.

